CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **RALLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 545)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)
CON IL MINISTRO DELLE TESORO
(DINI)
CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)
CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)
CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)
CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)
CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(FISICHELLA)
CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)
CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)
E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
(COMINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1994

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1330 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 545), che viene allegata.

ALLEGATO

1. Il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, sottoscritto a Roma il 9 gennaio 1992 dai Ministri degli esteri italiano e bulgaro, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista prodottesi in Bulgaria a partire dai primi mesi del 1990.

In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in esame si è inteso, da un lato, conferire alla citata evoluzione in positivo delle relazioni tra l'Italia e la Bulgaria anche una elevata dignità formale e, dall'altro, fornire un quadro giuridico di riferimento entro cui le relazioni bilaterali italo-bulgare possano svilupparsi proficuamente in una pluralità di settori (da quello politico a quello della sicurezza, da quello economico-finanziario a quello culturale, da quello della formazione tecnico-professionale a quello della tutela ambientale).

2. Il Trattato in questione è composto di ventuno articoli e si suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al preambolo), riguardanti i seguenti settori:

a) la collaborazione politica bilaterale;

b) la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);

c) la cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;

d) le prospettive di avvicinamento della Bulgaria alla Comunità europea;

e) la cooperazione culturale, con particolare riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni universitarie ed artistiche, nonché agli scambi giovanili;

f) la cooperazione nella lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

3. Nel preambolo le Parti delineano le motivazioni e l'obiettivo dell'accordo, evidenziando come esso rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e bulgara di sottolineare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale.

Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più generale alla cui realizzazione il Trattato intende contribuire.

Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare quelle di:

a) concorrere allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b) propiziare il definitivo superamento della divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo politico e di libero mercato;

c) collaborare per la realizzazione di una sempre maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dalla Carta ONU nonché degli impegni contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e negli altri documenti della CSCE.

4. Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza e spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei settori politico bilaterale e della sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE).

Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto l'articolo 2 del Trattato, relativo agli strumenti che dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica degli altri membri di Governo.

L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello parlamentare.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di visite in campo militare.

Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati (sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE), rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.

Quanto alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede, in particolare, la facoltà per la Parte che ritenesse una situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di sicurezza di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di consultazioni bilaterali intese ad esaminare le misure più opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.

Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene ribadita la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità del ricorso alla minaccia o all'uso della forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali; il loro impegno per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e dell'attività da queste svolta per il mantenimento della pace nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di contribuire ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione dei conflitti.

Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno delle Parti ad operare congiuntamente per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa, basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché una diminuita dipendenza dalle armi nucleari.

Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana e bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo in Europa, speciale attenzione ai problemi concernenti il rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di quella mediterranea.

Venendo alle tematiche CSCE, l'articolo 6, nell'esplicitare l'impegno delle Parti ad operare per far sì che l'Europa acquisti sempre più carattere di comunità di Stati « fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono », sottolinea al contempo il comune intendimento dei due Paesi di « consolidare attraverso l'Atto finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel Continente ».

5. Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla cooperazione economica, scientifica, tecnologica e sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria, e prevedono strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di investimenti diretti, la costituzione di società miste, l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria ai settori energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

6. Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la collaborazione in campo culturale. In particolare si prevede: la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi audiovisivi, cinematografia, teatro, musica e belle arti; l'incoraggiamento degli scambi giovanili e dei gemellaggi; la restituzione di opere d'arte trafugate o esportate illegalmente.

7. Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le relazioni della Bulgaria con la Comunità economica europea, in vista anche di un accordo di associazione, nonché con altri organismi economici multilaterali.

8. L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce apposita nota tecnica.

Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di sviluppo della collaborazione economica e finanziaria tra i due Paesi, da realizzare attraverso l'incentivazione degli investimenti di capitali e la costituzione di società miste da parte degli operatori privati, nonché l'intensificazione dei rapporti tra enti pubblici interessati.

Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il 10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1994, in lire 93 milioni per l'anno 1995 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*